



CITTA' DI NICHELINO

Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA N. 125 DEL 15/09/2025

Ufficio: Protezione Civile

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per la tutela della pubblica incolumità e della salute pubblica durante le operazioni di contenimento della fauna selvatica in area urbana - temporanea interdizione di accesso al pubblico del parco comunale ubicato tra le Vie XXV Aprile e Stupinigi, ivi compresi l'area giochi, il campo bocce e il fabbricato adibito a Centro di incontro del Quartiere Juvarra, mediante l'interdizione di tutti gli accessi pedonali e carrai, fino a cessate esigenze;

IL SINDACO

- **Premesso** che si sono verificate numerose e ripetute segnalazioni a seguito della presenza di esemplari di fauna selvatica potenzialmente invasiva nell'area del Parco Comunale "Miraflores" denominato Boschetto e nelle zone urbane limitrofe;
- **Ritenuto** che nella mattinata odierna sono stati avvistati 4 esemplari di cinghiali all'interno del parco pubblico posto tra le Vie XXV Aprile e Stupinigi;
- **Dato atto** che è stata formulata alla Polizia Faunistica della Città Metropolitana di Torino richiesta di intervento urgente, la quale è intervenuta, unitamente a personale veterinario della ASL competente, posizionando all'interno del campo bocce, ubicato all'interno del parco in questione, n. 2 gabbie di cattura con chiusura a baionetta, munite di esca per la cattura degli esemplari;
- **Rilevata** la necessità di provvedere alla tutela dell'incolumità e della salute pubblica e al mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza, si rende indispensabile disporre limitazioni temporanee di accesso a tutta l'area del parco pubblico ubicato tra le Vie XXV Aprile e Stupinigi, ivi compresi l'area giochi, il campo bocce e il fabbricato adibito a Centro di incontro del Quartiere Juvarra, mediante l'interdizione di tutti gli accessi pedonali e carrai, fino a cessate esigenze;
- **Visti:**
 1. il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
 2. la legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
 3. l'art. 54 del D.lgs 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che in materia di "attribuzioni al Sindaco nelle funzioni di competenza statale", al comma 4 prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti di carattere contingibile e urgente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
 4. il comma 4 bis dell'art. 54 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 che precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono

- diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;
5. la D.G.R. 15-5450 del 29/7/2022 "Piano Regionale di Interventi Urgenti per il controllo della peste suina africana e il depopolamento nella specie Cinghiale nelle aree indenni della Regione Piemonte (PRIU Piemonte).

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati, **la temporanea interdizione di accesso al pubblico con chiusura di tutti gli accessi su tutto il perimetro del parco pubblico posto tra le Vie XXV Aprile e Stupinigi, ivi compresi l'area giochi, il campo bocce e il fabbricato adibito a Centro di incontro del Quartiere Juvarra, mediante l'interdizione di tutti gli accessi pedonali e carrai, fino a cessate esigenze.**

DISPONE

Che i servizi preposti pongano in essere tutte le azioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni di cui sopra in condizioni di sicurezza e che venga data adeguata informazione alla popolazione mediante affissione della presente ordinanza.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

AVVERTE

- che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 7 agosto, n. 241;
- che l'inosservanza delle disposizioni del dispositivo della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 Codice Penale; è comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari;

DISPONE

- Che la presente ordinanza, in osservanza del diritto d'accesso e di informazione al cittadino previsto dalla Legge n.241/1990 e s.m.i., sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale online e affissa nell'area interessata e sia trasmessa:
 - al Prefetto di Torino;
 - alla Città Metropolitana di Torino;
 - alla Questura;
 - alla Tenenza Carabinieri Nichelino;
 - al Corpo di Polizia Locale Nichelino;
 - al Servizio Ecologia Integrale Nichelino
- Che la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di far osservare e rispettare la presente Ordinanza,

Nichelino, 15/09/2025

Il Sindaco
Giampietro Tolardo
(firmato digitalmente)